



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
*UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI*  
*Ufficio 33°*

Nr. 7188/2007 R.N. n.r.

Nr. 1170/2008 R.G. G.I.P.

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**

-art. 409 c.p.p. -

Il giudice per le indagini preliminari Tommaso PICAZIO,  
all'esito dell'udienza in camera di consiglio ex art. 409 c.p.p. ed a scioglimento della riserva ivi  
assunta,

osserva:

- in data 15 dicembre 2007 il pubblico ministero ha presentato richiesta di archiviazione del procedimento numerato come in epigrafe, originato dall'atto di denuncia-querela presentato dal legale rappresentante *pro-tempore* della Onlus A.I.S.I.A. (Associazione Italiana Sclerosi laterale amiotrofica) Mario MELAZZINI, nonché da quest'ultimo in proprio, e conseguentemente iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in ordine al delitto di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. a carico di Carlo BRUNO);
- la persona offesa, querelante, avvisata il 24 gennaio 2008 ex art. 408, comma 2 e 3 c.p.p. della suddetta richiesta, depositava atto di opposizione il successivo 31 gennaio;
- il fascicolo del procedimento perveniva a questa sezione g.i.p. il 1° febbraio 2008;
- la fissazione dell'udienza camerale a seguito dell'opposizione proposta è stata laboriosa a seguito di alcune difficoltà di notifica incontrate; peraltro, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, questo giudice osserva quanto segue:
- sussiste in via preliminare un profilo di inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto le indagini suppletive indicate dall'opponente non presentano il requisito della rilevanza, da intendersi come attitudine ad esercitare incidenza concreta sulle risultanze in atti (cfr. in proposito Cass. Sez. un. 15 marzo 1996 n. 2) per quanto vedremo di qui a breve;
- il querelante, nel suo atto di querela depositato in data 12 dicembre 2006, lamenta che nell'ambito di un *forum* specificamente dedicato al dibattito concernente tale grave patologia

ed attivato in *internet*, è intervenuto il Bruno con riferimento all'impiego di un farmaco, l'*IGF1*, alternativo al protocollo di cura per la *S.L.A.*, accusando la predetta Onlus di *riportare in proposito dati con gravi omissioni, nonché dati sbagliati*; l'utilizzo del farmaco in argomento viene consentito, infatti, dalla medicina allopatrica, solamente a scopo compassionevole e, per solito, parrebbe esser stato realizzato soltanto a seguito di provvedimento cautelare d'urgenza emesso dall'A.G.; continua il Bruno, secondo l'esposizione dei fatti svolta in querela, affermando che: "...*l'A.I.S.L.A. farà di tutto per mettere il bavaglio alla magistratura ed impedire, a chi si vuol curare con l'IGF1 (per come sta avvenendo oggi, con provvedimento dei coraggiosi magistrati), di farlo.*";

- il pubblico ministero fonda la propria richiesta di archiviazione su di un duplice argomento: la carenza di documentazione a riprova della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del querelante e, nel merito, la non ravvisabilità, nei fatti esposti, della figura di reato di diffamazione così come ipotizzata essendo riconducibili le affermazioni del Bruno all'espressione del libero diritto di critica assicurato e garantito dall'art. 21 della Carta fondamentale della Repubblica.
- Il querelante, con il proprio atto di opposizione, ripropone la doglianza in merito all'offensività per la propria reputazione, sia nella qualità di legale rappresentante della Onlus che in proprio, delle affermazioni del Bruno;
- quale nuovo ed ulteriore mezzo di prova introduce un parere formulato dal Consiglio superiore di sanità in data 23 ottobre 2007 su richiesta specifica proposta dalla direzione generale sui farmaci e su indicazione del Ministero per la salute in ordine all'impiego del farmaco predetto; in alternativa propone l'audizione del Presidente del predetto Consiglio superiore di sanità;
- la difesa dell'indagato, nelle more, ha anche depositato una memoria illustrativa a sostegno della propria tesi liberatoria;
- in primo luogo rileviamo come la questione posta dal pubblico ministero della mancata giustificazione della fonte dei propri poteri da parte del querelante nella qualità soggettiva di legale rappresentante della Onlus, sì da invalidare la querela presentata, rimane assorbita dalla circostanza per la quale il Melazzini la querela la propone anche in proprio rendendo il predetto argomento praticamente irrilevante;
- la richiesta istruttoria della persona offesa è inconfidente: essa attiene all'efficacia del farmaco, ma nulla può aggiungere in punto di integrazione del delitto di diffamazione ipotizzato per quanto qui rileva;
- venendo al merito della questione, ritiene questo giudice che le espressioni delle quali si lamenta il querelante non integrino il delitto di diffamazione ipotizzato: occorre muovere da una considerazione di carattere psicologico, l'argomento dibattuto è di estrema delicatezza ed involve un coinvolgimento psicologico degli interessati di portata considerevole; non si tratta infatti di valutare una situazione od una circostanza qualsivoglia ma di dare spazio, attraverso

il ricorso ad un certo farmaco, ancora non compiutamente sperimentato per quanto par di poter comprendere, ad una speranza per malati afflitti da una grave patologia, altamente invalidante, ingravescente, destinata a risolversi fatalmente nell'*exitus* del paziente; è comprensibile la carica di emotività e di coinvolgimento personale che un dibattito siffatto comporta ed implica;

- altra considerazione che conviene fare è quella per la quale, tutte le volte in cui la medicina tradizionale pare arrendersi, è quasi naturale che il paziente, peraltro in evidenti condizioni di minorata disponibilità psicologica al dibattito critico, si aggrappi ad una speranza, per quanto essa possa anche essere irrazionale ed ascientifica (ma non questo pare essere il caso), che pur gli mantenga l'impulso alla sopravvivenza e quindi alla reazione alla patologia dalla quale egli è affetto (fin troppo semplice è la citazione, per e fra tutte, della nota vicenda concernente il trattamento cd. *Di Bella*);
- le espressioni del Bruno si risolvono in una critica serrata dell'operato della Onlus ma esse sono sempre afferenti il tema il cui dibattito era in corso e senza mai trasmodare da tale ambito; esse si limitano ad espressioni, sia pur fortemente censorie, lo ribadiamo, nei confronti della gestione dell'argomento da parte della Onlus;
- non interessa qui appurare la verità dei fatti oggetto di affermazione (affermazione quanto mai difficile, se non impossibile, stante la natura di matrice biologica dell'argomento trattato), ma solamente la pertinenza e la continenza dello scritto che li esprime e, come abbiamo già detto, non ci pare in alcun modo che le espressioni adoperate possano essere considerate aver trasmodato i rigorosi limiti ora richiamati;
- in particolare, vogliamo qui puntualizzare che ascrivere alla condotta di un soggetto, quand'anche si tratti di un ente morale, persino con finalità umanitarie, il tentativo (ovviamente condotto in forme e con mezzi leciti) di impedire o comunque arginare il progredire di una altrui determinata linea di condotta o di pensiero che si pone in antitesi con quella patrocinata dall'ente o che quest'ultimo reputa inidonea a perseguire lo scopo che si intende realizzare se non addirittura controproducente a tal riguardo, non potrà mai costituire reato; valutare differentemente tali opinioni equivarrebbe a criminalizzare il dissenso, per quanto aspro esso possa essere anche nelle sue forme di espressione, il che non può essere accettato in un sistema democratico che deve al contrario favorire e proteggere il dibattito su qualsiasi argomento di pubblico interesse, generale o di categoria, nelle forme più ampie possibili; sempre ed ovviamente a condizione che non si trasmodi nell'offesa personale oppure che non si usino argomenti artefatti, del tutto fuorvianti tali da divenire essi stessi, ontologicamente, per la loro potenzialità perturbatrice della linearità della dialettica oppure per la loro capziosità idonea ad indurre false rappresentazioni dell'altrui opinione da parte del pubblico, costitutivi essi stessi di un'offesa nei riguardi dell'interlocutore; ma tale situazione non si è verificata nel caso di specie;

- la richiesta di archiviazione del pubblico ministero deve dunque trovare accoglimento in questa sede;

P. Q. M.

visti gli artt. 408, 409 c.p.p., 125 disp. att.;

in accoglimento della richiesta 15 dicembre 2007-1° febbraio 2008 del pubblico ministero, dichiarata inammissibile l'opposizione come sopra proposta da parte di Mario Melazzini, sia in proprio che nella qualità di procuratore speciale della "A.I.S.L.A. Onlus", ordina l'archiviazione del procedimento nei confronti di Carlo Bruno e dispone restituirsi gli atti all'ufficio della Procura della Repubblica in sede.

Roma, 24 marzo 2009.

Il giudice  
Tommaso Picazio

Deposita...  
oggi... 26.3.09  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C1  
Dott. Gino Spadaccioli